

COMUNE DI PONTOGLIO

STUDIO DEL RETICOLO IDRICO

D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012

Adottata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Pubblicazione BURL del	__/__/__	n.	__
Pubblicata all'albo pretorio dal	__/__/__	al	__/__/__
Approvata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Pubblicazione BURL del	__/__/__	n.	__

Elaborato	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA		
 <p>ecosphera Ambiente Qualità Sicurezza per le Aziende</p>			
<p>ecosphera s.r.l. - via Malogno, 2 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 030.7402007 – 030.7401749 - Fax 030.7402017 - www.ecosphera.net - mail: info@ecosphera.net</p>			
 <p>CPU engineering s.r.l. CONSULENZA E PROGETTAZIONE URBANISTICA Direttore tecnico: Arch. Alessandro Magli Sede in Via Obici, 14 Orzinuovi (BS) @ cpuservizi@gmail.com Tel. 030 948567 Fax. 030 948121 www.cpuservizi.it</p>	Data emissione	Giugno 2013	
	Commessa	--	
	Rif.	J:\Idrologia, idrografia e pozzi perdenti\RETICOLO IDROMINORE COMUNI\PONTOGLIO\Reticolo Idrico REGOLAMENTOPontoglio 201306.doc	

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO	4
3.	FASCE DI RISPETTO	5
4.	NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	6
4.1.	LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO	6
4.2.	OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	7
4.3.	RECINZIONI	10
4.4.	FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	10
4.5.	CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI	10
4.6.	OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	11
4.7.	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	12
5.	RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA.....	13
6.	RETICOLO IDRICO PRIVATO SIGNIFICATIVO	14
7.	VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	15
8.	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	15
9.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	17
10.	AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI E NELLE AREE IN DISSESTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.....	18

Allegato 01- Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua

Allegato 02- Elenco dei corsi d'acqua

1. PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Pontoglio ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, sostituite dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco mentre l'estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 01.

2. DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO

Sulla base dei contenuti dell'allegato B alla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

La documentazione è composta da:

- **RELAZIONE.** Si tratta di una relazione descrittiva contenente estratti catastali e fotografie significative: descrive sommariamente i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale ed indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore con le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua.
- Regolamento comunale di Polizia idraulica
- Allegato 01 - Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua (allegato al regolamento).
- Allegato 02 – Elenco dei corsi d'acqua (allegato al regolamento).
- Tav 01 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO

Nella cartografia allegata le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali che individuano solo approssimativamente, in funzione della scala dell'elaborato, la fascia stessa. L'esatta ampiezza della fascia di rispetto sarà da verificare tramite misure dirette in sito. Le predette distanze andranno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nell'allegato 01 si riporta lo schema di misura delle distanze della fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Sugli elaborati cartografici oltre ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale sono riportati anche i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza regionale e consortile.

3. FASCE DI RISPETTO

Nel territorio comunale di Pontoglio sono individuate le seguenti fasce di rispetto, competenza e tutela dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale:

- **Fascia di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale: 10 metri.** Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria
- **Fascia di competenza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica Oglio- Mella: 5 metri.** Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria
- **Fascia di tutela dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo privato significativo: 5 metri.** Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte.

Le metodologie di misura dell'estensione della fascia di rispetto sono schematizzate nell'allegato 01 al presente regolamento.

4. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, necessarie alla moderazione delle piene.
- E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere autorizzate, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie a garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

4.1. LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;

- il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate:

- tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente art.4;
- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo articolo 6.
- Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
- Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

4.2. OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico comunale potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

- d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
 - gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;Si rimanda all' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- l) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- m) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- n) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);
- o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);;
- q) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- r) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- s) prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui,
- t) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico Comunale, sono consentiti, previa autorizzazione:

- a) interventi di sistemazione a verde;

- b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai , scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta;
- c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;

Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.

- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
- i) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito);
- j) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
- k) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- l) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.
- m) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- n) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- o) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- p) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.
- q) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997 e s.m.i.
- r) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell' autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4.3. RECINZIONI

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni.

- Fascia di rispetto di 10 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

- Fascia di rispetto di 5 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 5 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

4.4. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

4.5. CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica.

In relazione all'adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, di seguito, si riporta quanto contenuto al comma 1 e 2 dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- comma 1 – *“I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.*
- comma 2 – *L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 e seguenti della legge 18.05.1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti.”*

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

4.6. OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. Effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;

4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

4.7. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico , il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesistica è definita con D.g.r. 2121/2006 e smi.

5. RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 05.12.2008, n. 31, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza. I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono stati individuati all'interno degli elenchi di cui all'allegato D alla DGR 4287/2012.

Nello specifico i canali consortili individuati nel territorio comunale in esame sono di competenza del Consorzio di Bonifica Oglio- Mella.

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di competenza consortile, individuati nella cartografia allegata, si applicano le norme dei relativi Consorzi di Bonifica, al quale dovranno essere rivolte le domande di concessione e di autorizzazione.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 5, è istituita "una fascia di competenza" per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una "tutela", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica territorialmente competente e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

6. RETICOLO IDRICO PRIVATO SIGNIFICATIVO

Per il reticolo idrico privato che riveste una articolare rilevanza idraulica, paesistica ed ambientale è stata definita una *fasce di tutela* di tipo urbanistico.

Per tali aste idriche spetta al proprietario e/o al titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possano interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza idraulica e/o paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali artificiali per l'esercizio della concessione di acqua pubblica è lo statuto consortile del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali, i Consorzi titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio attraversato svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

1. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
2. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
3. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.

In tale sede si specifica come i vincoli di tutela individuati sui canali privati di significativa importanza idraulica, paesistica od ambientale NON siano vincoli di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì **vincoli di tipo urbanistico**, individuati in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea come l'esercizio delle attività di tutela delle aste idriche private da parte del Comune dovrà avvenire sempre nel rispetto delle prerogative e degli oneri dei soggetti titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica.

In particolare si pone in evidenza come ricada sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art. 42 del R.D. 1775/1933, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse) nonché la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali, nonché a tutti gli altri interventi che possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua. Per questi interventi è obbligatoria l'acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d'uso delle acque: tale parere dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

I reciproci rapporti tra il Comune e il Consorzio titolare della concessione di derivazione d'acqua sulle attività di gestione, manutenzione, controllo e valorizzazione economica degli oneri per tali attività sulle aste idriche potranno essere modificate rispetto ai contenuti del presente regolamento solo se regolamentate attraverso un'apposita convenzione.

Al fine di fronteggiare possibili situazioni di emergenza idrogeologica o ambientale e di favorire una corretta gestione delle problematiche che vedono coinvolti Consorzi irrigui e Comune, dovrà essere fornito al Comune l'elenco (indirizzo e recapito telefonico) con indicazione della priorità di chiamata del personale addetto alla manutenzione e di quello operante sul territorio comunale per far fronte ad eventuali stati di emergenza.

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico, valgono le norme di riportate nel capitolo 4, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per quanto riguarda le recinzioni, in deroga a quanto riportato nel capitolo 4, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per quelle esistenti che costituiscano arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.

In deroga a quanto sopra, all'interno del "centro abitato" è altresì ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad una distanza inferiore a quella sopra indicata, previa presentazione di una dichiarazione da parte del Consorzio gestore dell'asta idrica in merito alla possibilità di eseguire comunque gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde.

7. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

8. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo la competenza è della Provincia ai sensi dell'art. 43 della L.r. 26/2006 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali. Sarà cura dei titolari di scarichi di cui al D.Lgs 152/06, ottenere, dall'autorità competente, le prescritte autorizzazioni in riferimento alla qualità delle acque.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, la materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto, competenza e tutela dovranno essere corredate della seguente documentazione.


- Interventi inerenti il reticolo idrografico principale e le relative fasce di rispetto: provvedimento autorizzativo (o attestazione di protocollo dell'istanza) ai soli fini idraulici o concessorio rilasciato dal competente ufficio regionale.
- Interventi inerenti il reticolo di bonifica e le relative fasce di competenza: parere preventivo favorevole o provvedimento autorizzativo o da provvedimento concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
- Interventi inerenti il reticolo privato significativo e le relative fasce di tutela: parere positivo del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua. Tale autorizzazione dovrà essere presentata contestualmente alla pratica edilizia ma comunque prima dell'inizio dei lavori.


10.AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI E NELLE AREE IN DISSESTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle fasce fluviali del P.A.I. e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001, ed alla normativa specifica dello studio geologico comunale.

ALLEGATO 01

Schema di misura della fascia di rispetto, competenza e tutela dei corsi d'acqua





ALLEGATO 02- Elenco dei corsi d'acqua

Corso d'acqua	Codice	Reticolo	Gestione	Fascia	Estensione fascia
Fiume Oglio	BS001	Principale	Regione Lombardia	Rispetto	10
Vetra Adduttore – Seriola Vecchia di Chiari	017150_0001	Privato	Consorzio roggia Vetra	Tutela	5
Seriola nuova di Chiari	017150_0002	Privato	Consorzio Seriola Nuova di Chiari	Tutela	5
Roggia Castrina	017150_0003	Di Bonifica	Consorzio di bonifica Oglio- Mella	Competenza	5
Roggia Trenzana	017150_0004	Di Bonifica	Consorzio di bonifica Oglio- Mella	Competenza	5
Roggia Baiona	017150_0005	Privato	Consorzio Roggia Baiona	Tutela	5
Canale manifattura	017150_0006	Privato	Manifattura di Pontoglio	Tutela	5
Roggia Rudiana	017150_0007	Privato	Consorzio Roggia Rudiana	Tutela	5
Roggia Castellana	017150_0008	Privato	Consorzio Roggia Castellana	Tutela	5
Canale idroelettrico	017150_0009	Privato	Privata	Tutela	5

Tabella 1: corsi d'acqua presenti sul territorio comunale